

ACCERTAMENTO

Il cd rom con la contabilità in nero costituisce confessione stragiudiziale

di Angelo Ginex



In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il **cd rom** reperito in sede di **verifica fiscale** presso la sede della società, sulla base del quale venga rilevata l'illegittima contabilizzazione di costi ritenuti indeducibili perché non inerenti, rientra nella nozione di **scritture contabili** ove di pacifica provenienza di tale società; conseguentemente, tale **documentazione extracontabile** assume valenza di **prova presuntiva qualificata**, in quanto **confessione stragiudiziale** proveniente dallo stesso imprenditore sulla deduzione di costi non inerenti alla propria attività di impresa.

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione**, con **sentenza n. 12993, depositata ieri 26 aprile**.

La vicenda in esame trae origine da una **verifica fiscale** eseguita presso la sede di una società a responsabilità limitata, che svolge attività di trasporto per conto di terzi. Nel corso dell'ispezione, i verificatori fiscali reperivano un **cd rom** contenente **documentazione extracontabile**. Nel processo verbale di constatazione veniva rilevata **l'errata contabilizzazione di costi per carburante, ritenuti indeducibili perché non inerenti**. Seguiva, quindi, la notifica di un **avviso di accertamento** finalizzato a riprendere a tassazione tutte le varie rettifiche operate alla dichiarazione dei redditi della citata S.r.l.

Tale atto veniva **impugnato** dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla S.r.l., lo annullava. L'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso in appello**, che veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. In particolare, questa dichiarava **legittimo l'avviso di accertamento**, ad eccezione di alcune riprese che però non erano più oggetto di contesa.

Pertanto, la citata S.r.l. proponeva **ricorso per cassazione** affidato a ben nove motivi di

impugnazione, i quali, per la maggior parte, venivano ritenuti inammissibili o infondati.

Più precisamente, con il **quinto motivo** di ricorso la ricorrente denunciava la **violazione** dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), ai fini delle imposte dirette, e dell'[articolo 54 D.P.R. 633/1972](#), ai fini Iva, poiché il giudice di appello aveva ritenuto **erroneamente indeducibili i costi per carburante**.

Al riguardo, la **Corte di Cassazione** ha rammentato innanzitutto il **consolidato orientamento** in tema di accertamento delle imposte sui redditi, secondo cui: «*la **contabilità in nero**, costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un **valido elemento indiziario**, dotato dei **requisiti di gravità, precisione e concordanza**, prescritti dall'articolo 39 D.P.R. 600/1973, perché, nella nozione di **scritture contabili**, disciplinate dagli articoli 2709 e ss. cod.civ., devono ricomprendersi **tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta**, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (cfr., **Cass. Ord. n. 12680/2018; Cass. Ord. n. 27622/2018**)».*

Ciò detto, i giudici di vertice hanno osservato che nella nozione di **scritture contabili** bisogna ricomprendere anche il **cd rom** reperito in sede di **verifica fiscale** presso la sede della società ispezionata, laddove sia **pacifico** che tale documento **provenga dalla ridetta società** e sia stato **formato in epoca antecedente** alla stessa verifica fiscale.

Da quanto sopra, così come affermato dalla Suprema Corte, ne deriva che in presenza di siffatti requisiti, **tale documento assume valenza di prova presuntiva qualificata, in quanto documentazione extracontabile, proveniente dallo stesso imprenditore che "confessa" stragiudizialmente di avere dedotto e detratto costi non inerenti alla propria attività di impresa**.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il **ricorso** della S.r.l. è stato complessivamente **rigettato**, con condanna al pagamento delle spese di lite.